CAMERA DEI DEPUTATI N 3476-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 1982, n 350, recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n 544

Presentato il 14 giugno 1982

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO	ART 1
È convertito in legge il decreto-legge 12 giugno 1982, n 350, recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'artico-	È convertito in legge il decreto-legge 12 giugno 1982, n 350, recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'artico-

NOTA Testo approvato dalla IX Commissione lavori pubblici nella seduta del 21 luglio 1982 Il Relatore Giglia è stato autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea nella seduta del 21 luglio 1982

lo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n 544	lo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n 544, con le seguenti modificazioni
	Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti
	ART 4-*bis*
	Le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 8, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n 729, devono intendersi comprensive dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata
	ART 4-*ter*
	Le nuove convenzioni, e gli atti aggiuntivi alle stesse, da stipulare tra lo Stato e le società concessionarie per la effettuazione di interventi di riassetto del settore autostradale o per la realizzazione di nuove opere autostradali in regime di concessione sono soggetti alla tassa di registro secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 21 maggio 1955, n 463
	L'articolo 5 è soppresso
	ART 2
	Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 9 aprile 1982, n 157

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

Decreto-legge 12 giugno 1982, n 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n 161 del 14 giugno 1982*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad ulteriori stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane,

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1982,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro

EMANA

il seguente decreto

ARTICOLO 1

In dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione, nello anno 1981, degli interventi di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n 544, e assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane la ulteriore somma di lire 29 miliardi

ARTICOLO 2

Per far fronte, nell'anno 1982, agli interventi di cui al precedente articolo 1, è assegnata al Fondo medesimo la somma di lire 100 miliardi

ARTICOLO 3

In relazione ai maggiori oneri connessi all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n 544, è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane la somma di lire 10 300 milioni

ARTICOLO 4

All'onere complessivo di lire 139 300 milioni, derivante dalla applicazione del presente decreto nell'anno 1982, si farà fronte mediante prelevamento dalle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n 51

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

ARTICOLO 5

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 9 aprile 1982, n 157

ARTICOLO 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 12 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*. DARIDA.